

spero che la Commissione non sarà nemmeno contraria. Io ho data la mia firma all'emendamento proposto dall'onorevole Guala, ma, se la Camera lo respinge...

Voci. L'ha già respinto.

ERCOLE. Se l'ha respinto, io pregherei il ministro della guerra e la Commissione ad estendere a questo personale almeno la tabella n° 20.

È un fatto che non si è dato prova di grande fermezza di propositi da parte del ministro e della Commissione in ordine a questo personale...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma, onorevole Ercole, la sua non è una dichiarazione. Ella ben sa che la discussione è chiusa.

ERCOLE. Io intendo di prendere riserva che a questo personale sia, relativamente agli stipendi ed alle paghe, estesa la tabella n° 20, che contempla i ragionieri del genio e di artiglieria.

PRESIDENTE. Ma, permetta, la Camera non vota delle riserve.

CORTE, relatore. L'onorevole Ercole potrà fare la sua proposta quando si discuterà la legge sugli stipendi.

PRESIDENTE. Di cui è relatore l'onorevole Fambri.

ERCOLE. Sta bene. Con questa riserva non ho più nulla da dire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 92.

(È approvato.)

« Art. 93. Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, appartengano allo stato maggiore delle piazze, e più non siano atti al servizio dell'arma da cui provengono, saranno applicate entro l'anno 1874 le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, numero 330, sulla riforma degli ufficiali. »

MINISTRO PER LA GUERRA. Accetto la proposta dell'onorevole Araldi. Egli propone che, invece di dire « non più atti al servizio delle armi da cui provengono, » si dica: « e più non siano atti al servizio, saranno applicate, ecc. »

CORTE, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

ARALDI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere proposto questo piccolo emendamento, ma un esame più accurato della redazione dell'articolo mi ha fatto riconoscere che sarebbe necessaria un'aggiunta, non di grande entità, ma che tuttavia potrebbe togliere alcune dannosissime conseguenze per certi individui che sono veramente benemeriti verso il paese e che gli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871 li metterebbe nella condizione, quasi direi, di chiedere l'elemosina.

Perciò io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di accettare, al fine di questo articolo, la seguente aggiunta:

Dove dice: « Saranno applicate entro l'anno le disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, n° 330, sulla riforma degli ufficiali, » proporrei che si aggiungesse: « ovvero potranno, dietro

loro domanda, venire collocati in aspettativa per riduzione di corpo. »

MINISTRO PER LA GUERRA. Non è possibile fare una legge, e dire ad uno: voi non siete più in pianta, voi non potete più servire; è vero che avete solo 18 anni di servizio, e che ve ne occorrono 30 per essere posto a riposo; ciò non importa: state 12 anni a casa a fare niente e a prendere la paga.

Per quanto abbia detto l'onorevole Araldi, io credo che non ci sia nessun ufficiale nelle condizioni da lui accennate; ma se vi fossero, piuttosto che la legge disponga di lasciare questi ufficiali in aspettativa sino a che abbiano compiuti i 30 anni di servizio, meglio varrebbe addirittura decidere che a tutti quelli di essi che hanno meno di 30 anni di servizio sia liquidata la pensione, come se li avessero compiuti; la cosa sarebbe molto più semplice, e se la Camera vuole adottare questa misura è padrona di farlo; ma ora non si può: la legge di cui ha parlato l'onorevole Araldi, che è quella del 3 luglio 1871, è di già molto favorevole e non si può fare di più.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Araldi non insiste, metto ai voti l'articolo 93 colla modificazione proposta dall'onorevole ministro.

« Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, appartengano allo stato maggiore delle piazze e più non siano atti al servizio dell'esercito attivo, saranno applicate entro l'anno 1874 le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, numero 330, sulla riforma degli ufficiali. »

(È approvato.)

« Art. 94. Gli attuali guard'armi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e relativi assegnamenti; potranno per altro concorrere all'ammissione nel corpo degli ufficiali contabili, al pari degli altri sott'ufficiali dell'esercito. »

(È approvato.)

CORTE, relatore. In seguito ad alcuni emendamenti che furono approvati dalla Camera in questa legge, è venuta la necessità di formulare tre articoli nuovi.

Uno è l'articolo 57 *bis*, relativo alla deliberazione presa ieri contro l'opinione della Commissione, col quale fu mantenuto l'opificio meccanico militare di Torino, che non è un opificio meccanico, inquantochè il fare le scarpe o i centurini non è questione meccanica.

Quest'articolo sarebbe così concepito:

« L'opificio di arredi militari ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento di truppa, e coadiuva i distretti ed i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono. »

Poi la Camera avendo ieri votato, contro la proposta del Ministero e della Commissione, che dovesse essere conservato il laboratorio farmaceutico militare, l'articolo 57 *ter* rimane così formulato:

« La farmacia centrale militare somministra alle